



**COMUNE DI SULZANO**  
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 28/12/2022

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022.

Richiamato il decreto prot. n. 5/2019 del 13.06.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio dell'Area Amministrativa e Finanziaria alla sottoscritta;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 17.03.2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."*

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 113 in data 20.12.2022, recante; *"Costituzione delegazione trattante di parte pubblica e contestuali indirizzi – Anno 2022."*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro, l'obbligo, a partire dall'anno 2020, di adeguamento in aumento del limite del salario accessorio di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale al derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

Vista la circolare interministeriale del 13.05.2020 (pubblicata sulla G.U. n. 226 del 11.09.2020), interpretativa del D.M. 17.03.2020;

Considerato che al fine di garantire il rispetto del limite di legge, come da allegato prospetto dimostrativo, si contiene il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, senza necessità di operare alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno rispetto a quelle già quantificate sopra, anche in considerazione del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 34.910,85 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci non soggette a limitazione (pari a € 9.997,49) e del fondo per il lavoro straordinario pari ad € 5.573,00, integrato dal fondo posizioni organizzative pari ad € 6.500,00, è di € 31.163,36;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2022 nel prospetto allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale (All. "A");

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2022 non sono previste cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità;
- nel corso dell'anno 2022 non sono previste assunzioni stabili di personale
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale, con delibera G.C. n. 113 del 20.12.2022, ha autorizzato l'inserimento nel fondo risorse decentrate delle seguenti risorse di parte variabile soggette al limite:

- risorse variabili soggette al limite (totale € 2.160,65), di cui alla previsione dell'art. 67 del CCNL21.05.2020:  
a) ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. h), in riferimento al comma 4, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), collegate

alla progressiva razionalizzazione e riorganizzazione delle attività attuate negli ultimi anni e/o per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall'Ente, per un importo pari ad € 1.160,65. L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi. Tali risorse dovranno essere espressamente certificate dall'Organismo di Valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, CCNL 1 aprile 1999;

b) art. 67 comma 3 lett. i), in riferimento al comma 5 lett. b), le somme necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato da attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, per un importo pari a € 1.000,00. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance, e ne vengono qui di seguito elencati i titoli: raccolta differenziata rifiuti in Via Vallevento (area non servita dal servizio igiene urbana);

· risorse variabili non soggette al limite (totale € 8.717,38):

a) iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente (2021), pari ad € 2.217,38 ;

b) iscrizione, ai sensi art. 67, comma 3 lett. c ("Risorse da specifiche disposizioni di legge") e ai sensi art. 1 c. 1091 L. 145/2018 della somma per incentivi per obiettivi del settore entrate per importo pari ad € 1.000,00;

c) iscrizione, ai sensi art. 67, comma 3 lett. c ("Risorse da specifiche disposizioni di legge") - Contributo datoriale al Fondo di Previdenza Integrativa in favore del personale di polizia locale - art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 per un importo pari ad € 500,00;

d) iscrizione, ai sensi art. 67, comma 3 lett. c ("Risorse da specifiche disposizioni di legge") - Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 per un importo pari ad € 5.000,00;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Evidenziato che non vi sono economie dell'anno 2021 da riportare sul 2022 (eccetto i risparmi dello straordinario);

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate personale non dirigente per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo di € 34.829,82, di cui € 23.951,79 risorse stabili ed € 10.878,03 risorse variabili, come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2022", allegato alla presente sub. "A1", oltre ad € 7.638,78 l'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e ad € 5.573,00 per lavoro straordinario, come da prospetto sub "A" relativo alla verifica del rispetto del limite 2016;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Commento [MF1]:

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso con verbale n. 17 del 28.12.2022, certifica, per quanto di sua competenza, la correttezza della costituzione del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2022, nonché il rispetto del limite di spesa in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

#### **DETERMINA**

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, nell'ammontare complessivo di € 34.829,82, di cui € 23.951,79 risorse stabili ed € 10.878,03 risorse variabili, come da prospetto allegato (All. "A1") oltre ad € 7.638,78 per l'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ed € 5.573,00 per fondo lavoro straordinario, come da prospetto allegato sub "A" relativo alla verifica del rispetto del limite 2016;
- 2) di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022, come operata dal presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) di rilevare che, comunque, al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario) entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ax articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo del 17.03.2020, il cui computo è stato effettuato alla luce delle disposizioni ad oggi note;
- 4) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 relativi alla spesa del personale;
- 5) di impegnare la spesa presunta di € 34.829,82 a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente non dirigente, oltre ad € 7.638,78 per l'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ed € 5.573,00 per fondo lavoro straordinario, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;

- 6) di aver tenuto conto dell'obbligo di non incrementare il Fondo per le risorse decentrate 2022 rispetto agli importi dell'anno 2016 ai sensi dell'art 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 (All. "A");
- 7) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 11) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PEZZOTTI PAOLA

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Sulzano, li 28 dicembre 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
PEZZOTTI PAOLA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2022 al 12/01/2023.

Sulzano, li 28/12/2022

Il Segretario Comunale  
FADDA Dr. LUIGI

**Comune di Sulzano - Verifica limite anno 2022 in riferimento al valore 2016**

DESCRIZIONE PRECEDENTE	2016	2022	DESCRIZIONE ATTUALE
<b>RISORSE STABILI</b>			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	16.484,56		IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	1.754,50		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	930,57	21.339,16	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.029,11		
art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 0,20% Monte salari 2001 - Finanziamento alle professionalità (art. 32 c. 7 CCNL 22.01.2004)	351,62		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO P.E.O. - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	788,80		
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001			RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-	-	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-	-	INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	-	-	INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOT. ORG. - (ART. 67 C.2 lett. h) CCNL 2016-2018)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	1.413,55	1.413,55	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC. - (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)
<b>DECURTAZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)</b>	-	-	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>22.752,71</b>	<b>22.752,71</b>	
<b>RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>			
			616,68 DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)
			Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 (n. 7) - SOLO DAL 2019 - art. 67 c. 2 lett. a)
<b>TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	-	-	<b>1.199,08</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	-	<b>22.752,71</b>	<b>23.951,79</b>

<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (2)	-	-	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67 C.3 lett. a) CCNL 2016-2018)
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	-	-	RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PRECEDENTE			R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3)	-	-	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018)
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORG. - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	1.000,00	1.000,00	INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.5 lett. b) CCNL 2016-201)
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	1.160,65	1.160,65	INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-	MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000; ART. 67 C.23 lett. f) CCNL 2016-201)
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>2.160,65</b>	<b>2.160,65</b>	

<b>RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001	-	-	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	2.438,92	2.217,38	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	-	5.000,00	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016
		500,00	Contributo datoriale Fondo Previdenza Integrativa art. 208 Cds
		1.000,00	INCENTIVI PER OBIETTIVI DEL SETTORE ENTRATE (art. 1 c. 1091 L. 145/2018)
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018	-	-	QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/1/2018 (Art. 113 D.lgs 50/2016)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)	-	-	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)
SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6)	7.558,57	-	SPONSORIZZAZIONI, COLLABORAZIONI, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. a), CCNL 2016-2018)
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	-	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE - (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>9.997,49</b>	<b>8.717,38</b>	

<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>12.158,14</b>	<b>10.878,03</b>
---------------------------------	--	------------------	------------------

<b>TOTALE FONDO</b>	<b>24.913,36</b>	<b>34.910,85</b>	<b>34.829,82</b>
<b>FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>9.916,46</b>	<b>24.913,36</b>	<b>24.913,36</b>
<b>FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO</b>		<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>
<b>FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO - QUOTA NON SOGGETTA AL LIMITE (art. 11-bis c. 2 DL 135/2018)</b>			<b>1.388,78</b>
<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018</b>		<b>31.163,36</b>	<b>31.163,36</b>
<b>FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO</b>		<b>5.573,00</b>	<b>5.573,00</b>

**RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016** -

<b>SEGRETERIO COMUNALE</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2022</b>
	<b>100%</b>	<b>44,44%</b>	<b>22,22 %</b>
Retribuzione di Posizione	7.329,16	3.257,08	1.724,27
Indennità di risultato	-	-	1.419,02
Art. 41 c. 4 CCNL 98-01 - Magg. Reggenza pos dirg o PO	929,23	412,95	-
Art. 41 c. 5 CCNL 98-01 - Galleggiamento funz. Dirig. O PO + quota consorzio	-	-	-
Art. 45 CCNL 98-01 - Retribuzione aggiuntiva sedi convenzionate	2.064,60	917,51	785,82
Art. 44 CCNL 98-01 comp. Agg. Funzioni Direttore Generale	-	-	-
<b>Verifica art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017</b>		<b>4.587,54</b>	<b>3.929,11</b>

convenzione paderno 22,22% dal 12.07.2021

<b>VERIFICA COMPLESSIVA ART. 23 C. 2 D.LGS. 75/2017</b>		<b>41.323,90</b>	<b>40.665,47</b>
---	--	------------------	------------------



**COMUNE DI SULZANO**  
**FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	21.339,16
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 (n. 7) - SOLO DAL 2019	582,40
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	616,68
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedent	1.413,55
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>23.951,79</b>
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
Art. 67 comma 3 lett. a)	(art. 43 L. 449/1997; art. 15 c. 1 lett. d CCNL 1998-2001) sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione (art. 15 c. 1 lett. k ccnl 1998-2001; art. 16 c. 4-5-6 DL 98/2011)	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge - Incentivi per obiettivi nel settore entrate art. 1 c. 1091 L. 145/2018 (fuori dal limite 2016)	1.000,00
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge - Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 - (fuori dal limite 2016)	5.000,00
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge - Contributo datoriale al Fondo di Previdenza Integrativa in favore del personale di polizia locale - art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 - (fuori dal limite 2016)	500,00
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	-
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari anno 2022	2.217,38
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	-
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	-
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	1.160,65
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi piano delle performance (progetto igiene urbana loc. "Vallevento" - art. 67 c. 5 lett. b - ex art. 15 c. 5)	1.000,00
	<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>10.878,03</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>34.829,82</b>
	<b>EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*</b>	-
	<b>TOTALE FONDO 2022</b>	<b>34.829,82</b>